



FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO DI
FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

Sommario

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO	3
CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	3
CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	3
CAPO III - Sanzioni	4
TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI	4
CAPO I - Convocazione delle riunioni	4
CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni	5
CAPO III – Deliberazioni e verbali	6
CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie	7
TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE	7
CAPO I – Principi generali.....	7
CAPO II – Requisiti di accesso	7
CAPO III – Decadenza	8
TITOLO IV - ELEZIONI	8
CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili	8
CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente	9
CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti.....	10
TITOLO V - PROBIVIRI	10
CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio	10
CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	11
CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura	11
CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria.....	12
TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	12
CAPO I – Gruppi di Settore, costituzione	12
CAPO II – Funzionamento	12

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza e la successiva ratifica del Consiglio Generale sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza ammesso reclamo, entro 10 giorni, da parte del socio che intende aderire al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso del socio:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso.
 - b. In presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio di Presidenza; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell'attività del socio.

CAPO III - Sanzioni

Da definire nell'ambito del seguente schema:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
2. Sospensione del socio, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
4. Espulsione del socio, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
5. Radiazione del rappresentante in Federazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione della Federazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
6. Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso
 - a) Assemblea: da 10 a 15 giorni, ridotti a 5/7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b) Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: da 5 a 7 giorni, ridotti a 3/5 in caso di urgenza.

3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
 - a) Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o almeno dal 15 al 20% dei voti totali.
 - b) Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: su richiesta di da 1/3 a 1/4 dei componenti.
 - c) Consiglio Generale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - i. dal 50 al 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.
 - c. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
 - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.
 - b. Consiglio Generale: da 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
 - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti.
 - d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
 - e. solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza
2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.
3. Segreteria:
 - a. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore;
 - b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.
4. Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti agli altri Soci attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali
 - a. in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.
 - b. in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali
 - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali
 - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale;
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza solo per le riunioni del Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: i componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

- g. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;
- h. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

- a. indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale;
- b. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori;
- c. almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- d. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

- 1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
- 2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni.
 - b. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
- 3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
- 4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – Requisiti di accesso

- 1. In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza della Federazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Proviviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Proviviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. La decadenza automatica, per scarsa partecipazione, è prevista anche per i componenti degli Organi di controllo (Revisori contabili e per i Proviviri chiamati a comporre il Collegio speciale).
4. Il Collegio speciale dei Proviviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Proviviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Proviviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV - ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Proviviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Proviviri.
2. Per Proviviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante

far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione

per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V - PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave

inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Federturismo Confindustria; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I – Gruppi di Settore, costituzione

1. Il Gruppo viene costituito o sciolto su deliberazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale, valutata l'importanza della rappresentatività del Gruppo, potrà prevedere la partecipazione del Coordinatore del Gruppo alle riunioni dello stesso, con diritto di voto.

CAPO II – Funzionamento

1. Ogni Gruppo elegge nel proprio ambito un Coordinatore.
 - a. Il Coordinatore dura in carica 2 anni, è ammessa la rielezione fino a un biennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato;
 - b. l'elezione del Coordinatore deve avvenire inderogabilmente a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione;
 - c. per i requisiti di accesso alla carica di Coordinatore si rimanda al Titolo III, Capo II, punto 2, del presente regolamento.
2. Il Gruppo si riunisce in Assemblea almeno 3 volte l'anno, determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dello stesso. In Assemblea partecipano i rappresentanti delle imprese aderenti.
3. Modalità di convocazione delle Assemblee
 - a. comunicazione del Coordinatore, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno;
 - b. preavviso da 10 a 15 giorni, ridotti a 5/7 in caso di urgenza;

- c. richiesta di convocazione straordinaria al Coordinatore su richiesta di 1/4 dei componenti;
4. Costituzione e svolgimento delle riunioni
 - a. quorum costitutivo 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
 - b. ogni componente ha diritto ad un solo voto;
 5. Deliberazioni e verbali
 - a. Per il quorum deliberativo generale occorre la maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche;
 - b. verbalizzazione necessaria per tutte le riunioni di Assemblea.
 6. Alle riunioni può intervenire il Direttore Generale della Federazione o altra risorsa della struttura delegata.

Per quanto non espressamente previsto dal Titolo VI si applicano le normative contenute nel presente Regolamento.